

Legacy

Magazine dello Studio Legale Tamagnone Di Marco

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Il testamento

Trust

Consulenza in materia successoria

Gli italiani e il testamento

Pianificazione successoria internazionale

Fondo patrimoniale

Donazione con riserva di usufrutto

La polizza vita



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Un servizio professionale su misura

Lo studio legale Tamagnone Di Marco si occupa prevalentemente dell'assistenza, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, in materia di diritto societario, amministrativo, tributario con particolare attenzione al diritto dei contratti, al risarcimento del danno, ai diritti reali, al diritto ereditario ed alla pianificazione successoria, alla tutela della privacy ed ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Lo studio fornisce inoltre una consulenza specifica in tema di strumenti di protezione dei patrimoni mobiliari e immobiliari.

Il nostro studio professionale è orientato alla tutela degli interessi del cliente, fornendo un'assistenza mirata e personalizzata.

Lo studio legale Tamagnone Di Marco è una "boutique legale" il cui valore aggiunto è costituito dalla competenza, dal continuo aggiornamento e dal rapporto diretto con i professionisti dello studio.

Il nostro modo di lavorare prevede infatti approfondite sessioni con il cliente per poter fornire un servizio professionale su misura, garantendo la cura dei dettagli e lo studio in profondità di ogni singola pratica.

Lo studio propone un modello organizzativo agile e flessibile alle esigenze del cliente, con cui viene stabilito un rapporto diretto e costante nel tempo: il nostro punto di forza è la personalizzazione del rapporto con il cliente che, grazie alla presenza di professionalità diverse, può ricevere le opportune soluzioni al caso prospettato.

Legacy

Anno I - Num. 1 - dicembre 2015

Registrazione n° 14 del 30 giugno 2015
presso il Tribunale di Torino

Direttore Responsabile:
Avv. Edoardo Tamagnone

Stampa:
Zucca Grafica, Chieri (TO)



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Corso Moncalieri, 21
10131 Torino
Tel. 011 6605068
Fax 011 0708946

Piazzale Biancamano, 8
20121, Milano
Tel. 02 30316834

info@tamagnonedimarco.it
www.tamagnonedimarco.it

www.protezionepatrimoni.it



Avv. Edoardo Tamagnone

Specializzato in ambito di diritto internazionale, si occupa prevalentemente di questioni societarie, controversie in materia di diritto tributario e gestione di patrimoni.



Avv. Cesare Di Marco

Ha maturato una significativa esperienza in tema di diritto commerciale e tributario ed in materia di amministrazione fiduciaria dei beni. Si occupa inoltre del contenzioso in materia successoria.

La pianificazione successoria

Come trasmettere i propri beni alle nuove generazioni

Nel nostro Paese sono ancora poche le persone che si pongono il problema della trasmissione del proprio patrimonio: tuttavia, nel nostro ordinamento, sono presenti numerosi strumenti da utilizzare affinché le proprie disposizioni possano essere attuate nel modo più vicino possibile ai propri desideri.

In realtà, la scarsa propensione verso la **pianificazione successoria** nasce dalla mancata consapevolezza circa i rischi che può correre il proprio patrimonio.



Per comprendere quale destino avrà il patrimonio accumulato in decenni di lavoro sarà, dunque, necessario individuare i futuri eredi. Infatti, in mancanza di disposizioni testamentaria, sarà la legge a regolare la successione. Per questo motivo è necessario pianificare per tempo le modalità con cui dividere ed assegnare il proprio **patrimonio**.

E' possibile, infatti, assicurare una tutela al convivente della coppia di fatto, disporre un lascito in favore di un'organizzazione benefica, garantire una fonte di reddito ad un figlio minore.

Il primo passo è, pertanto, l'individuazione e la **mappatura dei rischi** attuali e potenziali. Poi occorre procedere alla valutazione dell'asse ereditario. A questo punto si potranno prospettare diverse soluzioni tese a garantire la trasmissione del proprio patrimonio: un investimento in prodotti assicurativi, l'istituzione di un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia, la costituzione di un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, la segregazione dei beni tramite l'istituzione di un trust.

In alcuni casi, invece, sarà semplicemente possibile disciplinare la propria successione tramite un testamento oppure anticipare il **passaggio generazionale** dei beni attraverso la combinazione di istituti tradizionali del nostro ordinamento come la donazione e l'usufrutto.

In altri casi, infine, tramite un'adeguata pianificazione patrimoniale sarà possibile conseguire un legittimo risparmio di imposta fruendo, ad esempio, delle esenzioni in materia di imposte di successioni.

In sostanza, la prima domanda da porsi è sempre rappresentata dall'obiettivo che si intende raggiungere e dagli interessi che si intende tutelare. La pianificazione successoria è un abito su misura che va calato sulle esigenze specifiche del cliente.



La consulenza in materia successoria

Nella fase della pianificazione successoria l'assistenza del nostro studio legale è necessaria, in primo luogo, per valutare la consistenza del patrimonio e determinare le quote di legittima che non possono essere oggetto di disposizioni di ultima volontà. Infatti, dopo la morte del *de cuius*, gli eredi potranno fare valere i propri diritti impugnando le donazioni fatte in vita dal testatore, se sono stati lesi nella loro quota di riserva prevista dalla legge. L'assistenza da parte di un professionista esperto in successioni in questa fase è dunque fondamentale al fine di evitare liti fra gli eredi e l'impugnazione del testamento. Inoltre il nostro studio legale può consigliare come ottimizzare il carico fiscale in capo ai futuri eredi, al fine di conseguire un legittimo risparmio di imposta.

Infatti, dopo avere costruito, nell'arco di decenni, un determinato patrimonio, è importante conoscere gli strumenti più adatti al fine di trasmetterlo per tempo in modo consapevole e pianificato.

La nostra consulenza in materia successoria illustra il quadro giuridico nell'ambito della quale pianificare il trasferimento dei propri beni.

Occorre tenere presente, infatti, chi ha apportato beni patrimoniali nell'unione domestica, nel matrimonio o nell'impresa, quali provvedimenti è possibile adottare affinché il proprio coniuge o convivente possa continuare a vivere nell'abitazione, quali diritti e doveri trovano applicazione in caso di divisione dell'eredità e come vanno considerati gli eredi legittimari, quali conseguenze fiscali (imposta di successione e donazione) occorre considerare.

A tal fine è necessario procedere all'analisi del patrimonio, calcolare le quote ereditarie, considerare le donazioni passate e future, le disposizioni testamentarie, le quote assegnate, le possibili lesioni delle quote di legittima e l'ammontare delle imposte di successione.

Una consulenza preventiva, infatti, può permettere di prevenire possibili liti fra futuri eredi e risparmiare sulle imposte di successione.

Il nostro studio può fornire un report personalizzato con l'individuazione dei rischi, il censimento della situazione patrimoniale, la verifica della lesione delle quote di legittima e la simulazione dell'impatto fiscale della successione: un'analisi su misura rispetto alle esigenze del cliente per consigliare la soluzione più adatta per un sicuro trasferimento dei beni.



Il testamento

Il testamento è l'atto di ultima volontà con cui il testatore intende disciplinare la propria successione nei limiti della quota disponibile che la legge stabilisce. Quando si apre una successione, dunque, è importante verificare se il defunto abbia lasciato un testamento per disporre dei propri beni. Se il testamento era stato affidato ad un avvocato o ad un notaio, dopo la morte del de cuius, viene pubblicato ed è quindi consultabile. In tal caso il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore o dopo la pubblicazione del testamento olografo, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. Nella prassi italiana, il testamento olografo, scritto a mano dal testatore e da questi datato e sottoscritto, è quello più diffuso. Spesso però può avvenire che questo tipo di testamento possa essere smarrito o distrutto oppure risulti nullo nei casi di mancanza della completa autografia o dell'apposizione della data e della sottoscrizione. Tra l'altro, in ogni momento il testatore può modificare le proprie disposizioni di ultima volontà ed è quindi possibile che vi siano altre versioni successive del testamento che prevalgano su quello precedente. Pertanto, nella fase della redazione del testamento, è opportuno rivolgersi ad un professionista che possa consigliare le modalità operative più adatte e custodire l'atto. Inoltre, il testatore può individuare, tra le persone di sua fiducia, l'esecutore testamentario, colui che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà.

In passato, in Italia, uomini illustri come Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni si sono posti il problema di come poter compiere un gesto di generosità, senza ledere i diritti dei propri cari. Oggi, sempre più star e personaggi di spicco si pongono il problema di cosa fare del proprio patrimonio e a chi lasciare i propri averi. Non solo figli e parenti ma, a quanto sembra, il mondo delle celebrities rivolge sempre più le proprie attenzioni alle cause sociali dall'infanzia alla ricerca scientifica, dalla salute alla lotta alla fame e alla povertà. Da Sting a Bill Gates per arrivare a Robin Williams è cresciuta la propensione a donare una parte dei propri averi e a compiere un gesto di generosità.”


Fonte: www.testamentosolidale.org

Si stima che in Italia soltanto l'8% delle persone lasci un testamento. Tuttavia sta crescendo negli ultimi anni il numero di persone che redigono un “**testamento solidale**” ovvero lasciano i propri beni, o anche solo una parte, ad uno o più enti benefici per sostenere il lavoro di associazioni impegnate in cause umanitarie e scientifiche. Fare “testamento solidale”, in concreto, significa ricordare nel proprio testamento, in qualità di erede (eredità) o di legatario (lascito), una o più associazioni, organizzazioni, enti. E' opportuno evidenziare che si tratta di un atto non vincolante, che può essere ripensato, modificato in qualsiasi momento, senza che vengano in alcun modo lesi i diritti legittimi dei propri cari e familiari.

Cosa si può lasciare

- una somma di denaro, azioni, titoli d'investimento
- un bene mobile, come un'opera d'arte, un gioiello o anche un arredo
- un bene immobile, come un appartamento
- una polizza vita indicando una Onlus come beneficiaria

Gli italiani e il testamento



Stando ai numeri, gli italiani della fine della propria vita non vogliono sentir parlare. E di conseguenza neanche del testamento: 8 italiani su 10, infatti, non hanno mai preso in considerazione l'idea di mettere nero su bianco le loro “ultime volontà”. Addirittura 6 su 10 non hanno alcuna intenzione di fare testamento neanche in futuro, mentre il 21 per cento non ha mai valutato l'idea, ma “potrebbe pensarci su”. E' quanto emerge dall'indagine realizzata per la campagna “Testamento Solidale” da GfK Eurisko e basata su un campione di quasi 1500 individui rappresentativo della popolazione italiana over 55. Soltanto l'8 per cento del campione (circa 1,5 milioni di italiani) ha fatto testamento, mentre il 5 per cento è intenzionato a farlo e il 6 per cento ci ha pensato ma è ancora incerto se farlo oppure no.

Lo studio conferma una propensione bassa al testamento da parte degli italiani, vicina a quella già registrata nel 2012 dall'Agenzia delle Entrate (15,78 per cento) e di gran lunga inferiore a quella di altri Paesi, ad esempio quelli anglosassoni: in Gran Bretagna la propensione si attesta intorno all'80 per cento, negli USA al 50 per cento.



Verso una pianificazione successoria internazionale

Entrato in vigore il Regolamento UE sulle successioni internazionali

Un tema di successioni a carattere internazionale è di stretta attualità l'entrata in vigore – lo scorso 17 agosto 2015 - del **Regolamento UE n. 650/2012** relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni nonché alla istituzione del c.d. Certificato Successorio Europeo.

Lo scopo di tale Regolamento è quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone posto che molti cittadini europei incontrano numerose difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere a causa delle differenti normative esistenti nei diversi Stati europei.

La Commissione Europea stima, quindi, in oltre 450.000 ogni anno le famiglie impegnate in una successione internazionale che si riscontra qualora i beni o gli eredi del defunto si trovino in uno Stato diverso da quello ove si è aperta la successione.

Può avvenire, infatti, che un cittadino straniero acquisti un bene nel nostro Paese, pur continuando a vivere all'estero, oppure che un cittadino italiano, che possiede immobili in Italia, decida di spostare la propria residenza all'estero e trasferire la sede dei propri interessi fuori dal territorio italiano. Tuttavia le diverse normative nazionali divergono su alcuni punti fondamentali come – ad esempio - la determinazione della quota di riserva ereditaria, il trattamento del coniuge superstite, l'individuazione dei successibili e delle relative quote.

La quota di riserva per i familiari è prevista, infatti, dalle legislazioni della maggioranza dei Paesi dell'Unione Europea, con l'eccezione rilevante dell'Inghilterra. Tuttavia, in taluni ordinamenti la quota disponibile è molto limitata e il coniuge è addirittura escluso. Ad esempio in Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Repubblica Ceca e Finlandia il coniuge non è un erede necessario; in Spagna al coniuge superstite spetta soltanto il diritto di usufrutto su una quota dell'eredità; in Francia il coniuge non divorziato ha diritto ad una quota di legittima solo in assenza di discendenti; in Italia il coniuge legalmente separato ma non ancora divorziato concorre con i figli nella successione.

■ Fino a poco tempo fa l'esistenza di norme nazionali diverse rendeva l'eredità transfrontaliera un affare complesso e costoso. La nuova legislazione europea semplifica l'eredità transfrontaliera individuando chiaramente quale tribunale europeo avrà la competenza giurisdizionale per gestire l'eredità e quale legge sarà applicata.



In questi casi il nuovo Regolamento pone **norme uniformi** per determinare quale regime giuridico disciplinerà la successione consentendo la possibilità di effettuare una corretta pianificazione successoria.

Sinora, nel nostro ordinamento, si riteneva che la successione che presenti elementi di internazionalità dovesse essere regolata dalla legge del Paese di cui il defunto era cittadino.

Il Regolamento UE n. 650/2012 si ispira, invece, al principio dell'unità della successione e sottopone l'intera successione – dall'apertura fino al trasferimento dei beni ereditari ai beneficiari – alla legge del luogo di **residenza abituale** del de cuius al momento della morte.

Secondo la nuova normativa, inoltre, il criterio della residenza abituale viene anche utilizzato per l'individuazione degli organi giurisdizionali competenti a conoscere della successione, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il de cuius di scegliere come legge applicabile quella del Paese di cui aveva la cittadinanza. Infatti in vita una persona può scegliere per testamento come legge regolatrice della propria successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Il concetto di residenza abituale, nelle intenzioni del legislatore europeo, dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato. La residenza abituale è, infatti, il luogo ove il defunto aveva la connessione più forte in termini sia di centro degli affetti che di interessi e può non coincidere con quella della residenza anagrafica o della residenza fiscale. Tale connessione si può desumere dalla permanenza stabile di un soggetto in un determinato luogo, dalla durata della permanenza e dalle sue ragioni e caratteristiche (escludendo ad esempio che tale situazione ricorra nel caso della presenza, anche prolungata, in un determinato luogo per ragioni di vacanza o di cura) nonché dall'effettiva intenzione di una persona di voler stabilire la propria esistenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale ha la cittadinanza.

Di notevole rilevanza sono, infine, le disposizioni relative al **Certificato Successorio Europeo** che può essere richiesto da un erede, un legatario, un esecutore testamentario all'autorità giurisdizionale o a qualsiasi altra autorità competente in materia di successione in base al diritto nazionale (nel nostro ordinamento è stata individuata la figura del notaio) per essere utilizzato in un altro Stato membro al fine di facilitare la successione dei casi transfrontalieri. Il Certificato, infatti, produce in tutti gli Stati membri i medesimi effetti probatori relativi alla qualità, ai diritti o ai poteri degli eredi o dei legatari senza che sia necessario ricorrere ad alcun ulteriore procedimento di riconoscimento.



■ Grazie al certificato successorio europeo è ora possibile dimostrare in tutta l'UE i propri diritti e facultà, che uno sia erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità

■ Come funziona?

Secondo le nuove norme, i giudici competenti saranno quelli del paese dell'UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso e la legge applicabile sarà quella di tale paese. Tuttavia i cittadini possono scegliere di applicare alla loro eredità la legge del paese di cui hanno la cittadinanza, che può essere un paese dell'UE o un paese terzo. Le decisioni riguardanti l'eredità pronunciate in un paese dell'UE verranno automaticamente riconosciute negli altri paesi dell'UE. Inoltre, un certificato successorio europeo permette alle persone di dimostrare in altri paesi dell'UE di essere eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.



LE SUCCESSIONI



BELGIO

In assenza di testamento, il coniuge eredita l'usufrutto su tutti i beni e i figli la nuda proprietà. Se non ci sono figli il coniuge diventa l'unico erede solo se non esistono altri parenti del defunto fino al quarto grado. Il convivente non sposato ha diritto all'usufrutto sulla casa dove coabitava con il proprio partner.

Può essere disposto per testamento $\frac{1}{2}$ del patrimonio se vi è un solo figlio, $\frac{1}{3}$ se ve ne sono due, $\frac{1}{4}$ se ci sono tre o più figli.



FRANCIA

In assenza di testamento, il coniuge eredita il 50% del patrimonio mentre l'altro 50% va ai genitori. Se non vi sono genitori in vita (ma solo fratelli o sorelle) il coniuge superstite diventa l'unico erede. Se vi sono figli il coniuge può scegliere tra l'usufrutto su tutte le proprietà o $\frac{1}{4}$ dell'intero patrimonio.

Il convivente non ha diritti successori ma può essere beneficiario di un legato.

In caso di testamento, è prevista una quota di riserva per i figli e per il coniuge pari a $\frac{3}{4}$ del patrimonio.



REPUBBLICA CECA

In assenza di testamento, il coniuge diventa l'unico erede solo se non vi sono altri parenti. In presenza di figli il coniuge ha diritto di essere liquidato della propria quota prima di procedere alla divisione ereditaria. Il convivente ha gli stessi diritti successori del coniuge.

In caso di testamento, la quota di riserva è prevista solo per i figli e non in favore del coniuge.



ESTONIA

In assenza di testamento, il coniuge eredita insieme ai figli ma per una quota non inferiore ad $\frac{1}{4}$ del patrimonio. In mancanza di figli il coniuge superstite eredita la metà mentre l'altra metà va ai genitori del defunto. Il convivente può diventare erede soltanto per testamento.

In caso di testamento, una quota del 50% del patrimonio è riservata al coniuge e ai figli.

■ Le norme nazionali sull'eredità sono ancora applicabili (anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012)

Le seguenti materie sono ancora disciplinate dal diritto nazionale:

- Chi ha diritto all'eredità e quale quota del patrimonio va ai figli e al coniuge
- Diritto di proprietà e diritto di famiglia
- Questioni fiscali legate ai beni della successione

■ IMPOSTE IN ITALIA

Grado di parentela	Franchigia esente	Alliquote sull'eccedenza
Coniuge e parenti in linea retta	1 milione di euro	4%
Fratelli e sorelle	100 mila euro	6%
Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado	Nessuna franchigia	6%
Altri soggetti	Nessuna franchigia	8%

Nel caso di erede portatore di handicap grave la franchigia è di 1.500.000 euro



GERMANIA

Il coniuge eredita $\frac{1}{4}$ del patrimonio (1/2 se era in comunione dei beni) mentre i figli ereditano la restante parte.

Il convivente può essere trattato come il coniuge se è previsto dalle disposizioni testamentarie.

La facoltà di disporre del proprio patrimonio per testamento è limitata alla metà in presenza di coniuge e figli.

IN EUROPA

SPAGNA

In assenza di testamento, il coniuge diventa l'unico erede solo se non ci sono figli e altri parenti, altrimenti l'eredità viene divisa in parti uguali, ma il coniuge superstite riceve l'usufrutto su 1/3 dell'intero patrimonio. In Catalogna il convivente non sposato è completamente equiparato al coniuge.

In caso di testamento, è prevista una quota di riserva fino a 2/3 del patrimonio (mentre nelle comunità autonome può arrivare sino a 4/5).

REGNO UNITO

In Inghilterra e Galles, il coniuge riceve la proprietà dei beni mobili oltre ad un lascito fino a £ 250.000. La metà della restante parte del patrimonio è vincolata in un trust a beneficio del coniuge superstite. In Scozia il coniuge superstite può scegliere tra la casa coniugale (se il valore non eccede £ 300.000). Inoltre ha diritto ad 1/3 dei beni del defunto.

Il Regno Unito riconosce le unioni civili: il convivente ha gli stessi diritti successori del coniuge.

In Inghilterra non è prevista alcuna quota riservata per il coniuge o per i figli; in Scozia il coniuge e i figli hanno diritto ad 1/3 ciascuno dei beni mobili del defunto.

SVEZIA

In assenza di testamento, il coniuge diventa erede del patrimonio che però è vincolato: i figli nati dal matrimonio diventano eredi successivi. I figli del solo coniuge defunto ricevono invece la propria quota senza gravami.

Il convivente ha gli stessi diritti successori del coniuge.

In caso di testamento, è prevista un diritto di legittima sul 50% dei beni soltanto per i figli ma tale diritto deve essere fatto valere entro 6 mesi.

IMPOSTE DI SUCCESSIONE A CONFRONTO

GERMANIA

E' prevista una franchigia di € 500.000 per il coniuge e per il partner registrato ed € 400.000 per i figli. Le aliquote di imposta variano tra il 7% e il 50%.


FRANCIA

Il coniuge superstite è esonerato dal pagamento dell'imposta sul trasferimento di proprietà a titolo gratuito.

Le aliquote di imposta vanno dal 5% al 40% per i figli, dal 35% al 45% per i fratelli, il 60% per gli altri.

REGNO UNITO

E' prevista una esenzione fino a 325.000 sterline a prescindere dalla relazione tra il defunto e i beneficiari. La parte eccedente è soggetta ad imposta pari al 40%.



Fondo patrimoniale

Che cosa si intende per fondo patrimoniale?

E' un vincolo posto nell'interesse della famiglia su beni determinati rappresenta un patrimonio separato per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Non può essere oggetto di disposizione da parte dei coniugi per scopi estranei a tale scopo.

Da chi può essere costituito?

Può essere costituito da:

- uno solo dei coniugi
- entrambi i coniugi
- un terzo con atto pubblico o con testamento.

Quali beni possono essere conferiti nel fondo patrimoniale?

I beni che possono essere oggetto del fondo sono:

- 1) beni immobili;
- 2) beni mobili registrati;
- 3) titoli di credito;
- 4) tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia l'annotazione) del vincolo cui sono sottoposti.

Che vantaggi comporta la costituzione del fondo patrimoniale?

La finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia. Pertanto, il suo effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi (e i loro redditi) non possono essere aggrediti (cioè soggetti a esecuzione forzata) dai creditori sorti dopo la costituzione del fondo e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi estranei ai bisogni della famiglia.



■ Case study

Nel 2010, due coniugi costituivano in fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cod. civ. alcuni immobili. Sui medesimi cespiti immobiliari Equitalia Nord s.p.a., successivamente alla costituzione del vincolo, iscriveva ipoteca. Nel corso del giudizio di impugnazione della iscrizione ipotecaria, il nostro studio ha rilevato come la costituzione del fondo patrimoniale dai parte dei coniugi, come da prescrizione di legge ai fini dell'opponibilità ai terzi, era stato debitamente annotato a margine dell'atto di matrimonio e, dunque, i beni in esso conferiti non potevano essere oggetto di esecuzione per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. In sostanza, i beni conferiti in fondo patrimoniale rispondono esclusivamente per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia, cioè per soddisfare le esigenze di mantenimento dei coniugi e dei figli minori. Qualora i coniugi contraggano obbligazioni, anche se congiuntamente, estranee ai bisogni della famiglia, e dunque slegate da una causa di mantenimento degli stessi coniugi e dei figli, il fondo patrimoniale non ne risponde.

Di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia s.p.a. sui beni immobili di proprietà del ricorrente, essendo stati questi conferiti in fondo patrimoniale antecedentemente all'iscrizione ipotecaria, era assolutamente illegittima. Il credito tributario vantato nei confronti del solo ricorrente non può in ogni caso rientrare nel novero dei bisogni della famiglia poiché lo stesso sorge in presenza dei presupposti di legge fondanti la stessa pretesa tributaria, essendo irrilevante la presunzione secondo cui della liquidità non versata dal coniuge all'Erario avrebbe fruito la famiglia (Cass. Sent. n. 38925/2009). All'esito del giudizio la Commissione Provinciale di secondo grado di Bolzano ha accolto il nostro ricorso ed ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale (sentenza n. 110/2015 del 5 ottobre 2015).

Trust

Il Trust è un istituto di matrice tradizione anglosassone in cui il disponente (c.d. settlor) trasferisce alcuni beni o diritti a favore dell'amministratore del Trust (il c.d. trustee) il quale li amministra con i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario nell'interesse del beneficiario e per uno scopo predeterminato.

Si fa sempre più ricorso al Trust sia come strumento di amministrazione, gestione, pianificazione e protezione del patrimonio, sia come strumento per tutelare il patrimonio in caso di successioni, passaggi generazionali, tutela dei minori e dei soggetti incapaci e investimenti in piani pensionistici o fondi comuni.

Chi può svolgere l'incarico di trustee?

Il compito di amministratore del Trust può essere svolto da professionisti o da trustee company, società che hanno quale oggetto sociale la gestione dei patrimoni.

Qual è l'effetto del conferimento di un bene in un Trust?

L'effetto principale dell'istituzione di un Trust è la segregazione patrimoniale per la quale i beni conferiti in Trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee nè da quelli del disponente e del beneficiario.

Il Trust può essere utile per gestire i rapporti successori?

Il Trust risulta essere un metodo eccellente per garantire il passaggio generazionale delle imprese con uno strumento più flessibile rispetto a quelli messi a disposizione dalle leggi ordinarie.

Gli avvocati del nostro studio legale esperti in materia di Trust possono studiare soluzioni per disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela, crisi matrimoniali ivi compresi i casi di separazione e divorzi.

Per quali altre finalità si può ricorrere al Trust?

Si può inoltre ricorrere al Trust per mettere al riparo le proprietà immobiliari da eventuali creditori, per garantire la gestione di determinati beni in favore di un soggetto disabile, per creare un patrimonio separato e inattaccabile a garanzia di eventuali obbligazioni commerciali.

Il Trust può essere costituito a favore dello stesso disponente che privo di familiari necessita di soggetti che possano prendersi cura di lui per affrontare la vecchiaia.

Inoltre può essere costituito per prevenire o dirimere situazioni di disaccordo all'interno della famiglia, permettendo di proteggere tanto gli interessi dei propri discendenti quanto l'integrità del proprio patrimonio, tutelare gli interessi delle famiglie di fatto o di figli non riconosciuti e per risolvere situazioni di crisi coniugali affidando ad un soggetto terzo la gestione dei beni comuni.



La polizza vita

Una polizza vita è uno degli strumenti più versatili a disposizione per la pianificazione successoria. Tramite questo strumento, infatti, è possibile di tutelare la posizione delle coppie di fatto, assicurare una rendita a persone fuori dalla ristretta cerchia della parentela e conseguire un'ottimizzazione del carico fiscale.

Ai fini civilistici, l'assicurazione si configura come il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il **contratto di assicurazione** può essere stipulato sulla vita propria o su quella di un terzo e, di regola, comporta lo spossessamento del patrimonio da parte del contraente.

Ai fini tributari, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

In particolare un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione non è produttivo di reddito sino alla decisione del sottoscrittore di procedere al riscatto, totale o parziale della posizione. In tal caso, costituisce reddito il differenziale tra quanto versato e quanto effettivamente percepito: pertanto, per il contraente persona fisica il momento della tassazione è strutturalmente differito fino all'effettivo incasso dei proventi (c.d. **Tax deferral**).

Per quanto riguarda i profili successori, invece, le polizze sulla vita non rientrano tra i beni che cadono in successione: il valore dovuto dalla compagnia di assicurazione al verificarsi dell'evento morte sarà infatti corrisposto direttamente al beneficiario.

Un altro vantaggio è costituito dal fatto che le polizze sulla vita sono **impignorabili e insequestrabili**: si intende che le somme derivanti dalla polizze vita, che l'azienda assicuratrice deve al contraente o ad un suo beneficiario, non sono soggette né ad azioni esecutive né tanto meno a quelle cautelari.



Donazione con riserva di usufrutto

Una modalità utilizzata di frequente per trasferire la titolarità dei beni immobili, accedendo ai vantaggi fiscali previsti per i trasferimenti a titolo gratuito, è quella della donazione con riserva di usufrutto.

Attraverso la combinazione di questi due istituti, l'usufrutto e la donazione, è possibile riservarsi la disponibilità dell'immobile donato trasferendone al beneficiario solo la titolarità, conservando la disponibilità materiale e il godimento per tutta la vita.

Soltanto dopo la morte del donante – usufruttuario il beneficiario della donazione otterrà la piena proprietà tramite la consolidazione, ovvero la riunione nella stessa persona della titolarità dell'usufrutto e della nuda proprietà.

Infatti la legge prevede che è permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio. Benché nella norma si parli di solo usufrutto, si ritiene che la riserva possa riguardare anche altri diritti reali di godimento come il diritto di abitazione, di uso, di superficie, altro.

Il nostro codice civile consente inoltre di prevedere la riserva del diritto di usufrutto, oltre che a proprio vantaggio, anche a vantaggio di un'altra persona o di più persone congiuntamente.

È, infatti, ammesso l'usufrutto congiuntivo in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono. Tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell'ultimo usufruttuario, l'usufrutto si estingue.

In questo caso il proprietario di un immobile dona la nuda proprietà riservando l'usufrutto per sé e successivamente nei confronti di un singolo soggetto. Pertanto il diritto di usufrutto seguirà la vita dell'ultimo usufruttuario, rientrando la piena proprietà, alla morte di questo, in capo al nudo proprietario.

Prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle nude proprietà calcolate al saggio di interesse legale del 0,50%

Anno di riferimento: 2015		
Età Usufruttuario	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
da 0 a 20	95,00	5,00
da 21 a 30	90,00	10,00
da 31 a 40	85,00	15,00
da 41 a 45	80,00	20,00
da 46 a 50	75,00	25,00
da 51 a 53	70,00	30,00
da 54 a 56	65,00	35,00
da 57 a 60	60,00	40,00
da 61 a 63	55,00	45,00
da 64 a 66	50,00	50,00
da 67 a 69	45,00	55,00
da 70 a 72	40,00	60,00
da 73 a 75	35,00	65,00
da 76 a 78	30,00	70,00
da 79 a 82	25,00	75,00
da 83 a 86	20,00	80,00
da 87 a 92	15,00	85,00
da 93 a 99	10,00	90,00

Il **"Viager"** è una forma di vendita immobiliare, diffusa in Francia, dove il proprietario sceglie di vendere il proprio appartamento in cambio di una rendita garantita a vita oltre ad un capitale iniziale.

A differenza della vendita della nuda proprietà comporta un esborso iniziale più basso da parte dell'acquirente e, dunque, permette di accedere all'investimento senza necessità di un mutuo immobiliare.

Al rogito notarile viene trasferita la proprietà del bene all'acquirente. Se il viager è riservato (detto anche occupato) viene anche costituito un diritto reale d'uso e abitazione a beneficio del venditore e l'acquirente prenderà possesso dell'immobile solo al decesso del beneficiario.

L'acquirente versa un acconto iniziale e viene costituita una rendita vitalizia a beneficio del venditore per l'importo restante del valore della nuda proprietà dell'immobile (viager riservato) o della piena proprietà (viager libero).



Patrimonia Summit 2015

Lo studio legale Tamagnone Di Marco ha partecipato al forum “Patrimonia Summit” dedicato agli operatori del settore finanziario e assicurativo in tema di protezione del patrimonio e pianificazione successoria.

Il convegno, che si è svolto a Milano lo scorso 17 novembre 2015, ha visto la presenza di oltre mille partecipanti.



Lo studio legale Tamagnone Di Marco ha allestito, per l’occasione, un’area consulenza dedicata alle successioni e donazioni, recependo le richieste degli operatori finanziari e fornendo delle soluzioni ai quesiti sottoposti.

Inoltre, l’Avv. Edoardo Tamagnone ha tenuto una conferenza sul tema “Immobili e Donazioni”, illustrando le tematiche connesse alla fiscalità immobiliare, l’incidenza dell’imposta di donazione nel trasferimento a titolo gratuito e le problematiche derivanti dalle donazioni di immobili in ordine alla commerciabilità dei beni e i possibili risvolti successori.

Infine, durante la manifestazione è stata presentata la rivista “Patrimonia & Consulenza” edita da ForFinance Group con cui in nostro studio collabora intervenendo sulle tematiche giuridiche relative agli strumenti di protezione patrimoniale di più stretta attualità.



Abbiamo aperto un canale YouTube dove carichiamo periodicamente alcuni video con approfondimenti circa tematiche di interesse giuridico di stretta attualità. Potete vedere i video dello Studio Legale Tamagnone Di Marco alla pagina: <https://www.youtube.com/c/StudioLegaleTamagnoneDiMarco>



*Una boutique legale
per un servizio professionale su misura*



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Corso Moncalieri, 21
10131 Torino
Tel. 011 6605068

Piazzale Biancamano, 8
20121 Milano
Tel. 02 30316834

info@tamagnonedimarco.it

www.tamagnonedimarco.it

www.protezionepatrimoni.it